

N° 2130/2017 Prot. U.



TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto

Le presenti Linee Guida sono state concordate dal Tribunale di Paola, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola e dalla Camera civile di Paola con l'intento di semplificare e razionalizzare, per renderla più proficua, la fase presidenziale delle cause civili aventi ad oggetto la separazione personale dei coniugi nonché la trattazione delle cause di divorzio congiunto.

1. Contenuto del ricorso

Il ricorso introduttivo della causa di separazione personale dei coniugi o di divorzio conterrà necessariamente l'indicazione:

- a) della data, del luogo di nascita, del luogo di residenza e del codice fiscale dei due coniugi;
- b) del nome e della data di nascita dei figli, minori e maggiorenni;
- c) della data e del luogo del matrimonio nonché dei dati identificativi dell'atto del comune in cui il matrimonio è stato celebrato;
- d) per le cause di separazione, del luogo in cui è ubicata l'ultima residenza comune dei coniugi;
- e) dell'ubicazione e dei dati catastali dell'abitazione familiare;

conterrà altresì l'elenco analitico dei documenti depositati e non un mero richiamo all'indice del fascicolo.

2. Documentazione da allegare al ricorso:

Unitamente al ricorso introduttivo della causa di separazione personale dei coniugi o di divorzio saranno depositati i seguenti documenti:

certificato di nascita di entrambi i coniugi (non ammessa l'autocertificazione);

certificato di residenza di entrambi i coniugi (non ammessa l'autocertificazione);

certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi (non ammessa l'autocertificazione);

per le cause di divorzio, la sentenza di separazione contenente l'attestazione dell'irrevocabilità ovvero il decreto di omologa, comprensivo quest'ultimo degli atti contenenti le pattuizioni (ricorso e/o verbale di udienza).

3. Documentazione da allegare al ricorso e alla memoria difensiva della parte convenuta:

oltre alla documentazione reddituale degli ultimi tre anni, agli atti introduttivi del giudizio sarà allegata una nota informativa a firma di ciascun coniuge in cui dovranno essere inseriti anticipatamente tutti quei dati che potrebbero essere rilevati in sede di libero interrogatorio del Presidente del Tribunale, tra cui: 1) titolo di studio, qualifica professionale, attività lavorativa di tutti i componenti del nucleo familiare; 2) complessive entrate delle quali beneficia il nucleo familiare, con specifica indicazione del componente della famiglia cui esse si riferiscono; 3) le proprietà mobiliari e immobiliari nella titolarità dei componenti della famiglia (comprese quelle dei figli minori) e in ogni caso una analitica descrizione degli spazi nei quali si svolge la vita familiare e dei mezzi di locomozione di cui usufruiscono i membri della famiglia; 4) Il tipo di scuola frequentata dai figli, con specifica indicazione dell'istituto presso il quale sono iscritti; 5) gli istituti bancari con i quali intrattengono rapporto i componenti della famiglia, con specifica indicazione dei valori ivi depositati, in qualsiasi forma, e del numero dei conti correnti accesi, anche al solo fine della formazione della provvista per carte di credito, con estensione alle società la cui attività sia in qualche modo di interesse della famiglia o di alcuno dei



componenti; 6) le passività che gravino sul bilancio familiare con indicazione dell'obbligato, della durata e dell'importo mensile dell'esborso.

4. Iscrizione a ruolo della causa

Nell'iscrivere la causa a ruolo l'Avvocato avrà cura di redigere la relativa nota con estremo scrupolo, indicando in particolare con esattezza il luogo di celebrazione del matrimonio nonché gli estremi dell'atto di matrimonio del comune del luogo di celebrazione (e non di quello del comune di residenza dei coniugi ove viene trascritto).

5. Udienza presidenziale per le cause di separazione e divorzio


Il Presidente fisserà l'udienza di comparizione delle parti entro 90 giorni ed assegnerà alla parte convenuta termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio. In caso di costituzione oltre il termine previsto, il Presidente, all'udienza di comparizione delle parti, su richiesta della parte ricorrente, assegnerà a quest'ultima il termine di dieci giorni per il deposito di note.

6. Udienza per la trattazione dei divorzi congiunti

Il Presidente fisserà l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé entro 90 giorni; all'esito riserverà al collegio la decisione con sentenza.

7. Pattuizioni contenute nei ricorsi per divorzio congiunto

Le parti eviteranno di chiedere, nel ricorso per divorzio congiunto, la mera conferma delle condizioni che regolano la separazione personale dei coniugi ogni volta che (o in ragione della maggiore età della prole o per l'avvenuto adempimento degli obblighi pattuiti) esse siano in tutto o in parte superate; in tal caso esse inseriranno espressamente nell'atto introduttivo le pattuizioni delle quali richiedono il recepimento in sentenza.

3 



8. Accordo sulle condizioni di separazione o di divorzio raggiunto in corso di causa ovvero mutamento delle clausole concordate in ricorso:

Qualora i coniugi intendano mutare in tutto o in parte le condizioni indicate in ricorso, elaboreranno un atto separato preferibilmente dattiloscritto, da produrre in udienza, in cui saranno riportate nuovamente tutte le condizioni di separazione o di divorzio; in caso di divorzio contenzioso trasformato in congiunto, le parti depositeranno l'atto predetto anche in via telematica.

9. Audizione dei minori

L'audizione dei minori disposta dal presidente del tribunale avrà luogo in una udienza successiva a quella di comparizione dei coniugi in orario compatibile con gli impegni scolastici degli stessi nonché idoneo ad evitare lunghe attese presso l'ufficio giudiziario.

10. Liquidazione degli onorari in favore degli Avvocati nelle cause di separazione consensuale e di divorzio congiunto in caso di ammissione delle parti al patrocinio a spese dello Stato:

I difensori formuleranno richiesta di liquidazione con atto scritto da depositarsi telematicamente prima o nella stessa giornata dell'udienza di comparizione dei coniugi o comunque dell'ultima udienza che precede all'assunzione della riserva collegiale sull'omologa della separazione consensuale o sul divorzio.

E' consentito formulare istanza orale di liquidazione degli onorari in conformità del presente protocollo, che verrà inserita nel verbale di udienza.

La liquidazione avverrà nella seguente misura:

- € 1.122,50 se il professionista difende un solo coniuge
- € 1.347,00, se il professionista difende due coniugi, entrambi ammessi al patrocinio
- € 561,25 se il professionista difende due coniugi ma soltanto uno di essi è ammesso al patrocinio



Il tutto oltre il rimborso per le spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CP come per legge.

I difensori depositeranno, fin dall'iscrizione a ruolo della causa ovvero della costituzione in giudizio per la parte convenuta, la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola di provvisoria ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato nonché l'istanza con i relativi allegati, depositata dalla parte al Consiglio dell'Ordine.

I difensori assumono l'onere di comunicare alla cancelleria le ragioni del mancato immediato deposito della delibera (come nel caso in cui il Consiglio dell'Ordine non abbia ancora deliberato l'istanza di ammissione) e provvederanno a depositarla entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ammissione (o all'udienza se anteriore al predetto termine). In tal caso andrà comunque depositata almeno la copia dell'istanza di ammissione.

Il decreto di liquidazione verrà emesso contestualmente al decreto di omologa o alla sentenza di divorzio congiunto ed in ogni caso non oltre il termine di 30 giorni dall'assunzione della riserva collegiale per l'omologa della separazione consensuale e di 60 giorni per la sentenza di divorzio congiunto.

11. Regime transitorio:

Per i giudizi incardinati, le parti si impegnano ad integrare la documentazione secondo quanto stabilito in questa sede ai punti 2. e 3.

12. Mantenimento dei figli minori:

Verranno seguite dagli Avvocati nella redazione dei propri atti e dal Presidente nell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti le Linee guida (allegate al presente protocollo) sul contributo al mantenimento dei figli adottate dall'Assemblea nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile tenutasi presso La Corte di Cassazione il 19-21 maggio 2017.



Le disposizioni del presente protocollo si applicano a far dal giorno successivo alla sua sottoscrizione.

Copia del presente protocollo verrà collocata nell'aula di udienza Presidenziale; esso verrà inserito in apposita area del sito web del Tribunale.

Copia del presente protocollo verrà trasmessa, per opportuna conoscenza, a S.E. il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro, al Presidente del Tribunale di Paola, al Procuratore della Repubblica, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola, al Presidente della Camera civile di Paola, ai Magistrati tutti, ordinari ed onorari, in servizio presso il Tribunale di Paola, ai Responsabili delle Cancellerie civili.

Paola, 7.11.2017

Il Presidente del Tribunale Il Presidente del C.O.A. Il Presidente della Camera Civile

Pepe De Giulio


TRIBUNALE DI PAOLA

Despositato

Oggi 7/11/2017

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Maria Antonietta BUSTAFFA

LINEE GUIDA
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI



adottate dal Gruppo famiglia e minori
nell'ambito dell'Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile
il 20 maggio 2017

Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile
Corte di Cassazione, 19-21 maggio 2017

[Handwritten signatures]

PREMESSA

Finalità delle proposte Linee Guida è quella di individuare in via preventiva, nel prioritario interesse dei figli, le modalità per determinare la misura dell'assegno mantenimento *il più possibile comprensivo* di voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o, comunque, dalla frequenza, anche al fine di consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre, *riducendo le occasioni di richiesta al coobbligato e di possibile conflitto*.

Nella determinazione del contributo economico e nelle questioni inerenti il mantenimento dei figli, i genitori dovranno conformare l'esercizio della responsabilità genitoriale al rispetto del superiore interesse del minore, costituendo quest'ultimo punto di resistenza e garanzia per una giustizia a misura di minore¹, in ossequio alla lettera B, numero 1, dei principi fondamentali delle Linee Guida del Consiglio d'Europa, secondo cui " *Gli Stati membri dovrebbero garantire l'effettiva attuazione del diritto dei minori affinché il loro interesse superiore sia posto davanti a ogni altra considerazione in tutte le questioni che li coinvolgono o li riguardano*".

In attuazione dell'indicata finalità connessa all'esercizio della responsabilità genitoriale è necessario che le parti si comunichino preventivamente, con il *mezzo più idoneo* in relazione alla eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa non ricompresa nell'assegno perequativo e *perseguano*, in quanto possibile, *la ricerca dell'accordo*.

In quest'ottica la determinazione dell'assegno periodico di mantenimento tiene conto di quelle che già erano *le specifiche spese correnti della famiglia in regime di convivenza*, che le parti hanno l'onere di esporre con il maggior dettaglio possibile nei rispettivi atti introduttivi, al fine di consentire, in caso di mancato accordo tra le stesse, una quantificazione giudiziale adeguata alle complessive esigenze quotidiane di vita dei figli e, nel contempo, correlata alla situazione reddituale e patrimoniale, spesso più gravosa, determinata dalla crisi della famiglia.

Al di fuori di queste voci di spese correnti vi sono le *spese extra assegno*, così dette straordinarie, non soltanto perché, talvolta, oggettivamente imprevedibili, ma, altresì, perché, quantunque relative a necessità o utilità prevedibili, non sono determinabili nel quantum, ovvero attengono ad esigenze saltuarie ovvero sono di importo apprezzabile rispetto alle capacità economiche dei genitori.

1 Nell'ambito dei principi fondamentali delle Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010 con il fine di fungere da indirizzo per gli Stati membri per adeguare i "loro sistemi giuridici agli interessi e alle esigenze specifiche dei minori", l'art.36, così recita: "L'interesse superiore dei minori dovrebbe essere tra i primi aspetti da considerare in tutti i casi in cui sono coinvolti. La valutazione della situazione specifica deve essere svolta con accuratezza...".



2

Efficacia

La concreta attuazione degli obiettivi perseguiti dalle presenti linee guida dipenderà dalla più che auspicabile recezione di esse, anche *per relationem*, nei protocolli adottati nei vari tribunali in materia di contribuzione economica e di mantenimento della prole, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti aventi ad oggetto le spese straordinarie di cui non sia chiesta la modifica o la revisione.

Invito

agli avvocati, al Presidente del tribunale, al tribunale in funzione collegiale ed ai giudici

Si invitano gli avvocati a specificare, in maniera dettagliata, nei rispettivi atti introduttivi le voci di spesa inerenti ai figli e ciò in quanto il criterio preminente per fissare l'assegno è costituito dalle attuali esigenze dei figli², indicando le esigenze correnti di natura primaria (tra cui, ad es., quelle alimentari³, abitative⁴, di cura della persona⁵ e di abbigliamento), nonché quelle di natura sanitaria, scolastica, parascolastica, sportiva e sociale, così da consentire al giudice, funzionalmente competente, di provvedere, ai sensi del IV comma dell'art. 337 *ter* c.c.⁶ (o dell'art. 316 *bis* c.c.), alla imputazione dei costi diretti a carico di ciascun genitore e alla quantificazione dell'assegno di mantenimento⁷.

Il Presidente del tribunale, nell'emanazione dei provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 708 c.p.c. e nelle ordinanze emesse ai sensi dell'art. 316 *bis* c.c., il Collegio, nei provvedimenti provvisori e definitivi aventi ad oggetto le richieste economiche riguardanti i figli non matrimoniali ex art. 337 *bis* e ss c.c., *provvederanno a:*

- *individuare, in modo dettagliato, le spese incluse nell'assegno di mantenimento per i figli e quelle extra, indicando i criteri guida cui le parti dovranno attenersi per l'individuazione delle spese extra assegno⁸,*
- *distinguere quali tra le spese extra, ai fini della rimborsabilità, richiedono il consenso dell'altro genitore da quelle che non lo richiedono*

2 Cass .n. 26198/10 secondo cui " l'interesse morale e materiale della prole è il criterio guida che deve essere tenuto presente dal giudice il quale deve provvedere attribuendo sicura preminenza al criterio delle "attuali esigenze del figlio".

3 Ad esempio celiachia, intolleranze alimentari, gluten sensitive, etc

4 Ad esempio il concorso alle spese di casa per canone locativo, utenze, consumi: così Prot. Torino, pag.2.

5 Ad esempio estetista, parrucchiere, etc

6 Cfr. art. 337 *ter*, IV comma, c.c.: "il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità", da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio.
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore."

7 citata Cass 26198/10 in ordine alla preminenza del criterio delle attuali esigenze del figlio.

8 Così art.14, protocollo Reggio Emilia (2014) e vedasi criterio guida in trib. di Roma (decreto 4.3.2016)



- *ed indicare* la quota di riparto gravante sui genitori da determinare nel rispetto del principio di proporzionalità (o l'onere esclusivo a carico di un solo genitore).

Contenuto dell'assegno di mantenimento

Si intendono ricomprese nell'assegno di mantenimento (quelle chiamate sinora spese ordinarie) le voci di spesa che soddisfano esigenze della vita quotidiana dei figli e, in ogni caso, quelle che hanno, quale requisito temporale, *la periodicità*, come requisito quantitativo, *la non gravosità*, e per requisito funzionale, *l'utilità e/o necessarietà*.

Salva diversa previsione, **si considerano comprese nell'assegno di mantenimento**, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: le visite pediatriche di routine e medicinali da banco⁹, il vitto (e quindi la mensa scolastica, in quanto sostitutiva del pranzo)¹⁰, il contributo alle spese abitative, l'abbigliamento ordinario (inclusi i cambi di stagione), le tasse scolastiche di istituti pubblici sino al ciclo di studi medio-superiore, i trasporti pubblici (tessera autobus, metro, ecc.), i trattamenti estetici (limitatamente intesi al parrucchiere ed estetista), la ricarica del cellulare, il materiale scolastico di cancelleria, le gite scolastiche giornaliere senza pernottamento; le rette di iscrizione e frequenza di istituti scolastici privati e baby sitter¹¹ purchè *già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto familiare determinato dalla cessazione della convivenza*, a condizione che si tratti di una spesa sostenibile.

Il contributo dovuto per tali spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) dovrà intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, determinato come sopra, in maniera omnicomprensiva da frazionarsi in 12 rate annue¹², attesa la natura non meramente alimentare di quest'ultimo, e salvi sempre diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Non compensabilità tra spese comprese nell'assegno perequativo e spese extra.

Divieto di inclusione delle "spese extra" nell'assegno perequativo.

Non sono ammesse le compensazioni tra le somme dovute per spese extra e l'assegno mensile di mantenimento e viceversa¹³.

9 Cass. n.16664/12.

10 Cfr tribunale di Milano, decreto del 27.11.2013, così ha deciso: "La mensa scolastica non riveste alcuna connotazione straordinaria, essendo solo una modalità sostitutiva della voce "vitto" domestico già compresa in qualsiasi assegno mensile".

Anche il tribunale di Novara ha stabilito che: "Giovà precisare che nel concetto di spese scolastiche straordinarie non rientrano i buoni mensa che costituiscono mera sostituzione del pasto casalingo rientrante nel mantenimento ordinario" (Trib. Novara, Sent. del 26.03.2009). Così tribunale di Roma (sez. I, sentenza del 09.10.2009).

Contra tribunale di Bergamo, protocollo sulle spese straordinarie del 2014, ritiene le spese della mensa "non coperte dall'assegno di mantenimento". I Giudici bergamaschi, pertanto, inseriscono espressamente la voce "mensa scolastica" nei propri provvedimenti identificandola come "spese scolastiche straordinarie per cui non è richiesto il preventivo accordo fra i genitori".

11 Cass. n. 16983/07.

12 Cfr così protocollo Udine, Trieste (entrambi del 2015) e Sulmona (2016) in conformità alla Cass. n. 7972/13.

13 Cass. n.15098/05 e Cass. n. 28987/08.

Le spese extra assegno non devono essere incluse nell'ammontare dell'assegno di mantenimento in quanto la loro forfettizzazione può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello di adeguatezza del mantenimento e recare grave danno ai figli.¹⁴

Spese extra assegno:

documentazione, ripartizione e concertazione.

Tutte le spese extra assegno devono essere documentate¹⁵.

Anche le spese extra assegno vanno ripartite tra i genitori pro quota, secondo una misura da determinarsi espressamente dal giudice in conformità al principio di proporzionalità, fatta salva l'ipotesi in cui siano poste a carico di un solo genitore per altre ragioni.

Alla stregua delle superiori considerazioni possono essere indicati i seguenti ambiti di spese: sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche.

Rientrano nelle **spese extra**, in quanto non richiedono il *previo accordo dei genitori*, comunque suscettibili di rimborso pro quota in relazione alla loro obiettiva necessità¹⁶:

- a) **sanitarie**: di norma, quelle connotate dai caratteri della necessità od urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo, come pure i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo, rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista¹⁷ e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori.
- b) **scolastiche**¹⁸: iscrizione e retta dell'asilo nido infantile¹⁹, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), se sorte dopo la separazione o dopo la cessazione della convivenza e non incluse nell'assegno e compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;

14 Cass. n. 9372/12, Cass.18869/14 e Cass. 11894/15.

15 Sull'onere di documentazione della spesa tutti i protocolli esaminati concordano. Sulle somme spese per i bisogni ordinari dei figli è utile ricordare che non è previsto alcun obbligo di rendicontazione da parte del genitore percettore.

16 Sull'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sull'onere di concertazione, si veda Cass. n. 19607/11, Cass. n. 16175/15, Cass. n. 2127/16 e Cass. n. 4182/16.

17 Cass. n. 16664/12.

18 La Cassazione colloca alcune spese per i figli, diversamente dalla giurisprudenza di merito, all'interno dell'assegno ordinario. Esse riguardano le spese scolastiche, libri e corredo scolastico, spese sportive, cure mediche ordinarie (come le visite pediatriche ed alcune periodiche), che, pur di costo elevato, riguardino la cura di un figlio disabile.

19 Cass n. 2127/16.



c) **extrascolastiche:** spese sportive per un'attività, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicycletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) *acquistati in accordo tra i genitori*, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).

Costituiscono, invece, **spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo**, espresso o tacito (con riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, al massimo 10 giorni, ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta), tra i genitori o, in difetto di accordo e/o di rifiuto al rimborso²⁰, una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse del figlio (sostenibilità della detta spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale dei genitori) o alla necessità e congruità rispetto alla entità e sostenibilità della spesa²¹, quelle relative a :

- a) **sanitarie:** visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
- b) **scolastiche:** lezioni private (c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per *l'ingresso* nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero²² e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione *post universitari* (specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero²³, scuole e università private;
- c) **extra scolastiche:** baby sitter post separazione, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese per acquisto di *mezzi di locomozione* (bicycletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per comunione-cresima-matrimonio (trattenimento, servizio fotografico, regalo madrina/padrino, parrucchiere).

Il rimborso al genitore anticipatorio: quota e modalità.

20 Ad esempio, vedasi protocollo di Torino, pag.3, art.3, sulla prova del preventivo accordo, secondo cui il genitore richiedente il rimborso dovrà provare di aver inviato comunicazione all'altro, con mezzo idoneo, ed in caso di silenzio nei successivi 10 gg. la relativa spesa s'intenderà accettata.

21 Cass. civ. n.2127/16 (sulla retta di asilo) secondo cui la rispondenza delle spese straordinarie viene effettuata mediante la commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante ai figli e della sostenibilità della detta spesa rapportata alla condizione economica dei genitori.

22 Cass. civ. n.18077/14.

23 Cass. civ. n.19607/11.



E' auspicabile che entrambi i genitori provvedano *contestualmente al pagamento* della spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro.

Ove ciò non avvenga, il genitore anticipatario, entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro-quota, previa esibizione e consegna di idonea documentazione, e l'altro genitore dovrà provvedere entro 30 giorni dalla richiesta.

Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli, è opportuno che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra.

Deducibilità fiscale

I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli²⁴ e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, *entro la scadenza fiscale o assicurativa*) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.

Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.

Rimborsi e sussidi

Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno.

Assegni familiari

Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale.

Per evidenti ragioni di semplificazione, i provvedimenti giudiziari adottandi in tale materia conterranno l'esplicita previsione dell'attribuzione *ex lege* al genitore collocatario e/o affidatario, anche dei predetti assegni familiari.

24 Prot. Bologna (2017).

